



CITTA' DI GIULIANOVA

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento dei servizi di gestione del verde pubblico, delle strade e di alcuni servizi di igiene pubblica del Comune di Giulianova.

(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di gestione del verde pubblico e delle strade del Comune di Giulianova
Ente affidante	Comune di Giulianova
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house
Durata del contratto	Scadenza: 31.12.2020
Nuovo affidamento	La relazione riguarda un nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012, art. 34, comma 20)
Servizio già affidato	Vedi relazione
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	I servizi dell'affidamento interessano il territorio del Comune di Giulianova

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Ing. Maria Angela Mastropietro
Ente di riferimento	Comune di Giulianova
Area	Area Servizi alla Città ed al Territorio
Telefono	085-8021407
e-mail	m.mastropietro@comune.giulianova.te.it
Data di redazione	04.05.2015

PREMESSA QUADRO DI CONTESTO

A. Descrizione generale dell'attuale modello di gestione del servizio verde pubblico, delle strade e di alcuni servizi di igiene pubblica

La cura del verde pubblico riveste particolare importanza per una città turistica che deve essere attenta a presentare il proprio territorio nella forma adeguata alle aspettative di quanti la scelgono quale meta per il proprio periodo di riposo. Nell'ottica di pervenire ad una sinergia nella gestione di servizi incidenti sulla tutela del contesto ambientale riferibile al Comune di Giulianova, con contratto di servizio del 26.01.2006, approvato con deliberazione di G.C. n. 62 del 24.02.2006, alla società Giulianova Patrimonio s.r.l. è stata affidata, sino al 31.12.2006, la gestione del verde pubblico, prorogato successivamente sino al 30.06.2015 con successivi provvedimenti di Giunta di cui ultimo deliberazione di G.C. n. 13 del 29.01.2015.

Sulla natura del servizio in argomento quale servizio pubblico locale, peraltro oggetto di accese dispute in dottrina, si intendono richiamare le seguenti pronunce giurisprudenziali ancorché le medesime abbiano ad oggetto principale verdetti riferiti ad altri servizi pubblici locali, i quali richiamino però specificatamente nel dispositivo anche il servizio verde pubblico.

Argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato (sez. V, 13 dicembre 2006, n. 7369) secondo cui *“deve ritenersi che la qualificazione di servizio pubblico locale spetti a quelle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico, quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all'assetto organizzativo dell'ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico. Nel caso di specie il comune (...) ha assunto come servizi pubblici locali quelli di manutenzione.....e **del verde pubblico**....Tanto è sufficiente per concludere che si tratta senz'altro di servizi pubblici locali ricadenti nel campo di applicazione del titolo V del T.U.E.L.”.*

Si aggiunga che Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta n. 8232 del 25 novembre 2010) ha osservato che *“la subordinazione al pagamento di un corrispettivo, rilevante nella prospettiva abbracciata dal Codice dei contratti pubblici in sede di distinzione tra la figura dell'appalto e quella della concessione (art. 2, comma 12), dipende dalle caratteristiche tecniche del servizio e dalla volontà «politica» dell'ente, ma non incide sulla sua qualifica di servizio pubblico locale ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al T.U.E.L.”.* Inoltre si precisa che, *“relativamente ai servizi pubblici locali, l'art. 117 T.U.E.L. precisa che la tariffa ne costituisce il corrispettivo ma non ne definisce il contenuto, determinato dalla possibilità concreta dell'ente di dividere sui singoli l'onere della gestione ed erogazione della prestazione. Che lo stesso Titolo V del T.U.E.L. disciplini anche i criteri per la determinazione e la riscossione delle tariffe non esclude dall'ambito dei servizi pubblici locali quelli erogati senza un corrispettivo, sempre che le prestazioni siano strumentali all'assolvimento delle finalità sociali dell'ente, come avviene per il servizio di pubblica illuminazione. In particolare, il Consiglio di Stato ha escluso che, a fini della qualificazione del servizio in oggetto, possa assumere rilievo la circostanza che il gestore del servizio venga, o meno, remunerato direttamente dall'utenza, mediante corresponsione della tariffa”.*

In sostanza, per la qualificazione di un servizio come Servizio Pubblico Locale non viene quindi in rilievo, meccanicamente, la cosiddetta “trilateralità” del rapporto economico (Comune-Erogatore-Cittadini), ma occorre avere riguardo alla fruizione diretta del servizio da parte dei cittadini stessi, fattispecie che indubbiamente si verifica nel caso della manutenzione del verde.

Conseguentemente, quei servizi – come la pubblica illuminazione, la gestione della rete stradale comunale, la cura del verde pubblico, ecc. – che, pur non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall'utenza, sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, possono essere ricondotti tra i servizi pubblici locali, in conformità al disposto dell'art. 112 TUEL.

Infine, merita richiamare un recente parere espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, 24/3/2015 n. 6 “Deliberazione

sulla classificazione più appropriata per la gestione del verde pubblico, nell'alternativa fra servizio pubblico locale e attività strumentale ancillare ad un servizio pubblico principale" nel quale il Comitato sostiene che il verde pubblico, in ambito comunale, rientra senz'altro fra i servizi pubblici locali, atteso che:

1. è rinvenibile una norma legislativa che, alternativamente, ne preveda l'obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure che ne rimetta l'istituzione e l'organizzazione all'Amministrazione: norma che va individuata nell'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, il quale come noto dispone che alla gestione dei servizi pubblici di competenza locale - vale a dire i "servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali" - provvedono gli enti territoriali di riferimento. L'indicazione è molto ampia, e ciò si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 TUEL), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale di riferimento (art. 112 TUEL).

2. anche nel caso del verde pubblico lo svolgimento delle attività di servizio pubblico ha il carattere della doverosità (SS.UU, Cassazione, ord. 27.5.2009, n. 12252) e le utilità da esse derivanti sono dirette a vantaggio di una collettività, più o meno ampia, di terzi beneficiari (rientrando il verde pubblico fra i servizi indivisibili) ". Tali assunti sono indirettamente confermati, con riferimento al verde pubblico, dal combinato disposto degli artt. 1, commi 639 ss., della legge n. 147/2013 e 13 del DL n. 211/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216/2011, per un verso, e dei regolamenti dei singoli comuni recanti la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), ovvero il tributo collegato all'erogazione e alla fruizione di quei servizi comunali non misurabili singolarmente in quanto non erogabili ad uno specifico utente bensì all'intera comunità (secondo la esemplificazione diffusamente in uso: manutenzione delle strade, manutenzione del verde pubblico, illuminazione pubblica etc.). Il che rileva, peraltro, anche nel senso di orientare la classificazione del verde pubblico, in ambito comunale, fra quelli che l'art. 149, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, qualifica come "servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità".

3. dette attività possono presentare un carattere economico e produttivo. La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore (cfr. Cons. Stato, n.5097 del 2009), sicché non rileva l'irrisorietà dell'utile che in concreto un servizio per come svolto produca", sicché, laddove non risulti che l'ente locale "abbia offerto il servizio gratuitamente o sopportandone parte dei costi ", ma, al contrario, sia provato che "abbia svolto in proprio un'attività imprenditoriale vera e propria, seppure senza autonoma organizzazione" (ad es., integrando la gestione del servizio con le attività svolte da uffici comunali), esso andrà considerato servizio pubblico locale a rilevanza economica.

Nella gestione dei parchi risulta peraltro compresa la gestione dei bagni pubblici, che assume caratterizzazione di servizio pubblico locale complementare a quello principale (la gestione del verde pubblico).

In tale modello, le attività manutentive e di cura vengono ad assumere connotazione di servizi strettamente funzionali all'ottimale gestione del servizio pubblico locale.

SEZIONE A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Contesto normativo in cui si inquadra lo specifico servizio pubblico oggetto dell'affidamento.

Normativa dell'Unione Europea.

In ambito comunitario si rilevano molteplici elementi normativi finalizzati a garantire, per singoli aspetti, la tutela dell'ambiente, con incidenza sulla gestione del verde pubblico.

Normativa nazionale (trasversale e settoriale).

La normativa statale trasversale e settoriale incidente sulla gestione dei servizi pubblici locali, riferibile anche al servizio di gestione del verde pubblico – verde urbano, è individuabile nelle seguenti disposizioni:

a) art. 34, commi 20 e 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, intese come successivamente integrate e modificate, con riferimento all'obbligo, in capo all'ente affidante, di predisporre e pubblicare una relazione dimostrativa della sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per il modello di affidamento prescelto (o esistente), nonché degli obblighi di servizio universale e di servizio pubblico, con esplicitazione delle eventuali compensazioni per gli stessi.

b) legge 14 gennaio 2013, n. 10, (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), in particolar modo nel comma 1 dell'art. 6, con evidenziazione delle finalità della promozione del verde pubblico come mezzo di evoluzione del contesto e della comunità locali.

Normativa Regione Abruzzo

La normativa regionale incidente sul servizio di gestione del verde pubblico – verde urbano, è individuabile nella L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo." che all'art. 49 "Tutela delle formazioni arboree in aree urbane e periurbane." stabilisce che *1. La Regione promuove la tutela ed il potenziamento delle aree verdi urbane e periurbane, costituite da parchi, giardini o altre superfici non classificate bosco e caratterizzate da vegetazione arborea e arbustiva.*

SEZIONE B. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Definizione del servizio

Giulianova Patrimonio s.r.l. è stata costituita, previa deliberazione del Consiglio comunale n. 120 del 18/11/2005, per atto del notaio Franco Campitelli in data 05/12/2005, rep. n. 20.218, Raccolta n. 3.394.

In base all'art. 2 dello statuto alla società, con scrittura privata in data in data 26.01.2006 è stata attribuita la gestione della manutenzione del verde pubblico, scaduta in data 31.12.2006 e ripetutamente prorogata.

Con deliberazione del Consiglio comunale n...., in data ... sono state approvate le modifiche allo Statuto della Giulianova Patrimonio ed, in particolare, l'art. 2 "Oggetto" prevede, tra l'altro, la *Gestione di aree verdi per quanto riguarda manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (parchi, giardini, viali alberati, aiuole), controlli ed interventi fitosanitari, attività di conservazione e valorizzazione, progettazione e realizzazione nuovi impianti; cartellonistica e segnaletica sul verde e spazi pubblici;*

Descrizione delle modalità di erogazione del servizio

Sulla base di questo oggetto sociale, il Comune di Giulianova intende sottoscrivere con la Società il contratto di servizio per la gestione dei servizi di gestione del verde pubblico, delle strade e di alcuni servizi di igiene pubblica comprendendo le attività di:

- ✓ manutenzione del verde pubblico
- ✓ manutenzione delle strade
- ✓ pulizia e custodia dei bagni pubblici in piazza del mare
- ✓ pulizia del sottopasso della stazione ferroviaria di competenza comunale
- ✓ tritovagliatura del materiale spiaggiato

Indicazione degli assetti gestionali e tecnico-economici

Dal punto di vista societario, Giulianova Patrimonio s.r.l. è attualmente configurata come società in house providing, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei dati riguardanti la società:

Data di costituzione:	05/12/2005
Sede legale:	Corso Garibaldi, 109 – 64021 Giulianova (TE)
Oggetto Sociale:	La Società, in conformità alla legislazione vigente, ha per oggetto lo svolgimento delle attività relative alla gestione di servizi pubblici locali e del patrimonio e di tutte le operazioni e/o a ciò connesse e/o strumentali.
Capitale sociale al 31.12.2014:	€ 6.074.210,00
Altri soci:	---
Percentuale di partecipazione del Comune:	100%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011 € 5.972,00 2012 € 16.966,00 2013 € 3.974,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi	2011 2012 2013
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	2011 € 924.315,00 (contratti di servizio) 2012 € 915.238,00 (contratti di servizio) 2013 € 903.668,00 (contratti di servizio)
Amministratore Unico	Arch. Filippo Di Giambattista
Organo di controllo	Dott. Sergio Iaconi Dott. Marcello Ferrari Dott. Giovanardi Germano Dott.ssa Nilde Di Fabio supplente Dott.ssa Ada Pechini supplente

La configurazione della società nel modello in house providing caratterizza anche la configurazione dell'assetto proprietario e di controllo, talché i modelli di governance e i meccanismi gestionali, sia straordinari che ordinari, sono compatibili con le previsioni normative in materia di "controllo analogo" della Corte di Giustizia europea e della giurisprudenza.

OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Definizione degli obblighi di servizio pubblico

I servizi sono considerati ad ogni effetto servizi di pubblico interesse per cui Giulianova Patrimonio s.r.l. uniformerà l'erogazione dei servizi ai principi di seguito elencati:

a) Eguaglianza

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti residenti e nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

b) Imparzialità

Giulianova Patrimonio avrà l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

c) Continuità

L'erogazione dei servizi pubblici dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili a Giulianova Patrimonio, quest'ultima dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti di Giulianova Patrimonio. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Giulianova Patrimonio dovrà dare riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

e) Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza

Il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza.

f) Legittimità

Per l'espletamento dei servizi Giulianova Patrimonio dovrà osservare e far osservare le norme vigenti in materia e le disposizioni, alle ditte alle quali siano eventualmente affidati singoli incarichi e/o servizi nel rispetto delle discipline degli appalti pubblici in vigore.

Oltre la presenza di tali obblighi di servizio pubblico, relativi all'universalità del servizio, l'azienda si doterà di una carta degli Standard di servizio come sarà indicato nel contratto di servizio da sottoscrivere, con rigorosi standard tecnici per la gestione del verde cittadino (sono fissati standard relativi ai livelli minimi delle prestazioni).

Inoltre, nella stessa sono fissati standard tecnici aziendali quali:

- frequenze degli sfalci dei tappeti erbosi, del diserbo, del decespugliamento, delle manutenzioni dei cigli stradali e del taglio di siepi, della potatura di alberi lungo le strade e in aree verdi, di manutenzione di aiuole fiorite e di fioriere;

- orari di espletamento dei diversi servizi per tipologia di servizio.

- obbligo con cadenza concordata di metter in atto campagne di "customer satisfaction" da soggetti terzi;

- obbligo di utilizzare un cartellino di riconoscimento obbligatorio da parte degli operatori;

- obbligo di conservare e gestire una banca dati per i sinistri, incidenti e infortuni interna a Giulianova Patrimonio, con una reportistica in merito al numero di ore dedicate alla formazione sui problemi della sicurezza, il numero d'incidenti sul lavoro riscontrati e il numero di sinistri attivi e passivi registrati dagli automezzi e dalle attrezzature.

Compensazioni

Secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 20, del d.l. 18 ottobre 2012, l'Ente deve anche indicare la sussistenza di eventuali compensazioni economiche a favore del soggetto affidatario

del servizio pubblico locale. Il concetto di compensazione può essere inteso in due modi diversi. In primo luogo, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari addizionali che gli enti locali devono corrispondere al soggetto affidatario del servizio pubblico locale.

In relazione al servizio di gestione delle aree verdi comunali, regolato da contratto di servizio, sulla base degli obblighi di servizio previsti nel contratto, per ogni attività sono previsti specifici piani di intervento, con cadenze regolate, ed elenco dei prezzi dei servizi richiesti soggetto a rivalutazione in relazione all'aggiornamento dei Prezziari Assoverde e Regione Abruzzo.

Sulla base di queste considerazioni, per il servizio di manutenzione del verde pubblico cittadino, il corrispettivo per i servizi considerati a corpo previsto da contratto di servizio è pari a d € 553.000,00 oltre I.V.A.; il corrispettivo per il servizio di manutenzione delle strade è di € 85.000,00 oltre I.V.A.; il corrispettivo per i servizi di igiene pubblica è di € 65.000,00.

L'attuale meccanismo di remunerazione costituisce corrispettivo puro e risulta coerente con i parametri di Altmark (causa C-280/00).

SEZIONE C. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Specificazione della scelta della modalità di affidamento, dell'osservanza dei requisiti europei e descrizione dei relativi adempimenti.

Il quadro di riconfigurazione complessiva dei servizi di gestione del verde pubblico, delle strade e di alcuni servizi di igiene pubblica del Comune di Giulianova e la qualificazione dei servizi riconducibili ai servizi pubblici locali con rilevanza economica determinano la sottoposizione, per sussistenza del presupposto oggettivo, alla procedura di verifica prevista dall'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012.

Il Comune di Giulianova intende utilizzare il modello "in house providing" per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico – verde urbano.

La definizione del modello "in house providing" è riferita all'individuazione, quale soggetto gestore al quale affidare direttamente la gestione dei servizi, della società "Giulianova Patrimonio s.r.l."

Il modello gestionale prescelto, sulla base degli elementi di analisi economica e di contesto rappresentati nella sezione successiva, comporta il riscontro della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento in house, con riferimento particolare:

a) alla partecipazione pubblica totalitaria, dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società in house (Sentenza della Corte di Giustizia Europea 11 gennaio 2005, causa C-26/03, Stadt Halle c. TREA Leuna);

b) al controllo analogo, per il quale l'ente affidante deve esercitare sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi (il meccanismo deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi: per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario);

c) alla destinazione prevalente dell'attività a favore dell'ente affidante.

Rispetto ai suddetti elementi l'analisi è stata effettuata tenendo conto anche di quanto disposto dall'art. 12 della Direttiva 24/2014/UE, il quale stabilisce che "Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di

veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice."

Specificazione dell'osservanza dei requisiti europei rispetto alla modalità di affidamento scelta e descrizione dei relativi adempimenti.

Il riscontro dell'effettività del controllo analogo è rapportato all'analisi della sussistenza degli elementi di relazione specifica:

- a) nello statuto della società Giulianova Patrimonio s.r.l.;
- b) nei documenti esplicitanti la composizione del capitale sociale (estratti dalla visura camerale rilasciata dalla CCIAA di Teramo);
- c) nel sistema dei controlli esercitati dal Comune di Giulianova sulla società Giulianova Patrimonio s.r.l. in base agli artt. 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000, come desumibile dal Regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23 gennaio 2013;

La verifica e le risultanze della stessa sono esplicitate nella tabella seguente, nella quale, in rapporto ad ogni requisito richiesto dall'ordinamento comunitario per la sussistenza del controllo analogo, sono riportati gli elementi riscontrati nel sistema regolativo delle relazioni tra il Comune di Giulianova e la società Giulianova Patrimonio s.r.l., con indicazione dell'atto o del documento e degli elementi specifici in esso riportati.

La prima colonna individua il requisito comunitario, come descritto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La seconda colonna individua l'elemento specifico sussistente nella relazione tra il Comune di Giulianova e la società Giulianova Patrimonio s.r.l. in relazione all'affidamento diretto secondo il modello in house providing del servizio di gestione del verde pubblico, delle strade e di alcuni servizi di igiene pubblica.

La terza colonna evidenzia sinteticamente il riferimento dell'atto (amministrativo, societario, contrattuale) o del dato normativo (regolamentare) che riporta l'elemento specifico indicato nella seconda colonna.

Requisito ordinamento comunitario	Elemento specifico rilevato nel rapporto tra Comune e società corrispondente al requisito comunitario	Atto nel quale è riportato l'elemento specifico rilevato
Titolarità pubblica integrale del capitale sociale	Lo statuto della Giulianova Patrimonio s.r.l. contiene norme che prevedono la titolarità del capitale sociale solo in capo al Comune di Giulianova	Art. 1, comma 1 dello statuto prevede che la società è ad integrale partecipazione pubblica comma 2 prevede che il Comune di Giulianova è il socio unico della società Art. 5, comma 2 Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Comune di Giulianova,

		<p>deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso.</p> <p>Art. 7 E' fatto divieto al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati, salvo il diritto di recesso a norma di legge</p>
Potere di nomina del Comune dei componenti degli organi esecutivi	Avendo la proprietà integrale del capitale sociale, spetta al Comune la nomina dei componenti dell'organo esecutivo.	L'art. 22 dello statuto dispone che La nomina dell'Amministratore unico spetta all'Assemblea.
Obbligo di sviluppo dei servizi affidati nell'ambito territoriale di riferimento dell'ent socio	Lo statuto della società delinea come attività fondamentali quelle affidate dall'ente socio.	Art. 5-bis dello statuto La società realizza la propria attività a favore del socio titolare del capitale sociale.
Limitati poteri dell'organo di gestione della società	La società Giulianova Patrimonio ha un Amministratore unico i cui poteri sono definiti nello statuto e sono equilibrati con quelli dell'assemblea	L'art. 14 dello statuto stabilisce i poteri dell'Amministratore unico, sottoponendoli, per una serie di atti rilevanti, agli indirizzi dell'ente. L'art. 9 dello statuto rimettono all'Assemblea l'adozione delle principali decisioni strategiche per la vita della società.
Effettività del controllo analogo	<p>Il controllo analogo è esercitato in termini sostanziali dal Comune di Giulianova sulla società Giulianova Patrimonio s.r.l. attraverso gli strumenti previsti dallo statuto sociale e le relative possibilità di azione concesse al socio e dal regolamento disciplinante i controlli interni di cui all'art. 147- quater del D.Lgs. 267/2000.</p> <p>L'esercizio del controllo analogo è sostenuto dagli obblighi informativi specifici che la società ha nei</p>	<p>Il comune di Giulianova esercita il controllo analogo sulla società mediante:</p> <p>a) l'influenza sugli obiettivi e sulle decisioni strategiche della società grazie ai poteri esplicitati in assemblea ai sensi dell'art. 9 dello statuto;</p> <p>b) gli strumenti di controllo analogo individuati nello statuto societario all'art. 5-bis;</p> <p>c) l'esercizio delle misure di controllo sull'andamento gestio-</p>

	confronti del Comune di Giulianova.	nale ed economico-finanziario della società, previste dagli articoli 33 e 34 del Regolamento disciplinante i controlli interni.
--	-------------------------------------	---

Dall'esame di tutte le norme e di tutte le circostanze incidenti sul rapporto tra il Comune di Giulianova quale ente affidante, e la società Giulianova Patrimonio s.r.l. quale soggetto affidatario "in house" del servizio pubblico locale di gestione del verde pubblico, delle strade e di alcuni servizi di igiene pubblica del Comune stesso, risulta che l'ente concessionario è soggetto ad un controllo che consente all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni, con una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti.

SEZIONE D. ANALISI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELLA SCELTA

Per il servizio di manutenzione del verde pubblico, delle strade e di alcuni servizi di igiene pubblica è innanzitutto opportuno rilevare come la remunerazione di Giulianova Patrimonio s.r.l. non ha carattere compensativo, ma di corrispettivo come già precedentemente evidenziato, rispetto alla quale è tuttavia necessario effettuare un'analisi di mercato come indicato, per altro, dal comma 553 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014).

Nel caso di specie i rapporti economici fra Ente e società gestrice saranno regolati da una convenzione con allegato disciplinare tecnico riportante i prezzi specifici per ciascuna categoria di intervento. L'Ente affidante, al fine di aggiornare periodicamente il costo dei singoli sotto servizi, effettuerà, volta per volta e servizio per servizio un'analisi del mercato di riferimento.

In particolare, con riferimento all'aggiornamento dei prezzi unitari, il dato unitario di remunerazione della società di tutte le attività di manutenzione del verde (potature straordinarie alberi d'alto fusto, potatura alberi piccolo fusto, arbusti, rampicanti e siepi, tosatura superfici prative e/o erbose, concimazioni, piantumazioni stagionali, trattamenti etc.) sarà mantenuto in linea con la media dei prezzi informativi per il periodo di riferimento pubblicati da Assoverde, Associazione Nazionale dei costruttori del verde e dei Prezzi informativi della Regione Abruzzo, sempre nel periodo di riferimento, decurtata del 35% in relazione all'importo e alla durata del contratto. Il dato dell'associazione nazionale degli operatori del settore è particolarmente utile perché segnala la suddivisione del dato di prezzo per le diverse componenti che lo compongono ed in particolare per il costo del lavoro, calcolato sulla base del CCNL di categoria e che costituisce circa il 50% del valore di prezzo, il costo dei mezzi e dei beni di consumo necessari al servizio, una quota parte dei costi generali di impresa e un utile pari a circa il 10% dei costi del servizio.

Da ultimo è opportuno segnalare come il riferimento ai valori Assoverde costituisce, sul mercato di riferimento, una scelta condivisa da altre amministrazioni locali. Si rileva infatti come il Comune di Pavia tramite l'Azienda regionale centrale acquisti della Regione Lombardia ARCA abbia indetto nel corso del mese di Agosto 2014, una indagine di mercato per i servizi di gestione del verde pubblico utilizzando tali valori quali prezzi di riferimento su cui impostare il confronto fra gli operatori.

Per le considerazioni esposte emerge come il riferimento ai prezzi Assoverde che il Comune utilizzerà, mediato con il Prezziario Regione Abruzzo, e ridotto del 35%, per adeguare il prezzo del servizio di Giulianova Patrimonio s.r.l. per le specifiche attività analizzate costituisca un elemento comparativo adeguato, alla luce dei livelli di qualità del servizio previsti dal contratto di affidamento e dal livello di professionalità maturato dalla società in tale settore.

Dalle evidenze riportate, seppur con un focus specifico sulla gran parte delle attività manutentive di verde urbano, risulta evidente come Giulianova Patrimonio s.r.l. sia conforme ai parametri di economicità ed efficacia nella gestione.

In conclusione, il servizio di gestione del verde pubblico è affidato alla società Giulianova Patrimonio S.r.l. oramai da diversi esercizi, il che ha consentito di creare una struttura efficiente in

grado di economizzarne la realizzazione attraverso, soprattutto, l'esperienza del personale addetto e all'organizzazione aziendale che la presiede.

Per la descritta particolare rilevanza che il servizio in parola riveste, per l'efficienza e l'efficacia della gestione, per come dimostrata negli anni scorsi e per la stretta connessione che la cura del verde pubblico ha con una serie di altri servizi comunali si ritiene necessario mantenere la cura del verde pubblico in capo al comune attraverso l'azione diretta della Giulianova Patrimonio s.r.l.

In relazione alle diverse attività di manutenzione delle strade e di alcuni servizi di igiene pubblica si precisa che i prezzi sono quasi tutti a tariffa oraria e gli interventi pertanto saranno compensati a consuntivo. I prezzi di riferimento saranno desunti dal prezzario regionale. A tali prezzi di riferimento sarà applicato un ribasso pari ad almeno il 25%. E' stato ritenuto adeguato un ribasso percentuale inferiore a quello applicato al servizio di manutenzione del verde pubblico, in quanto trattasi di un affidamento complessivo di importo considerevolmente inferiore e poiché trattasi di attività soggette ad una esecuzione non sempre riconducibile ad una organizzazione su modulo temporale di tipo giornaliero.

Giulianova, li 05.05.2014

f.to Il Dirigente IV Area
Ing. Maria Angela Mastropietro